

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 4 Dicembre 1969

t r a

la Ditta "MAGLIFICIO LUPPI" in persona del Titolare Sig. LUPPI LUIGI assistito dal Rag. BRUNO BERGONZINI

e

la FILTEA - CGIL, Sindacato Provinciale di Modena, in persona del Sig. WILLIAM SELMI

La FILTA - CISL Sindacato Provinciale di Modena, in persona del Sig. EUGENIO RONCHETTI

si è convenuto quanto segue:

- 1) - Il permio di produzione in atto veiene aumentato nella misura di £. 30 orarie e pertanto a partire dal 1° Gennaio 1970 sarà pari a £. 60 orarie per tutti i dipendenti.
Dal 1° Luglio 1970 tale permio verrà portato a £. 75 orarie.
- 2) - Tutti i dipendenti usufruiranno nella mattinata di una pausa retribuita di 10 minuti.
- 3) - A tutti i dipendeti residenti fuori comune di Modena saranno rimborsate le spese di trasporto; calcolato sulla base del costo dei normali servizi pubblici (ferrovie e autolinee) siano essi usati o no.
A tutti i dipendenti varrà corrisposto, a titolo di concorso spese di trasporto su servizi urbani la somma di £. 500 mensili.
- 4) - Al personale, operaio, esclusi gli apprendisti, in caso di malattia che superi i 15 giorni di calendario, verranno pagati per intero i 3 giorni di carenza. Verrà altresì, a partire dal 16° giorno, corrisposta una integrazione malattia pari al 20% della retribuzione giornaliera.
- 5) - In caso di infortunio e a decorrere dal 6° giorno, verrà corrisposto ai dipendenti operai ed apprendisti una integrazione dell'indennità temporanea pari al 20% della retribuzione giornaliera.
- 6) - A partire dal 1° Giugno 1970 l'azienda darà applicazione alla ripartizione dell'orario di lavoro su 5 giorni settimanali (da lunedì al venerdì).
- 7) → La Ditta concederà a tutti i dipendenti n. 3 giornate di ferie annue in aggiunta a quella previste dal CCNL. Tali giornate verranno usufruite nei periodi invernali.
Per il 1969 le tre giornate di ferie verranno usufruite entro il 31 Dicembre 1969.
- 8) - L'azienda concede la possibilità di svolgere l'Assemblea della maestranze all'interno della fabbrica con la presenza dei dirigenti del Sindacato.
- 9) - Restano ferme in ogni caso le eventuali condizioni di miglior favore in atto.
L'accordo decorre dal 1° Dicembre 1969.

Letto, approvato e sottoscritto

Seguono le firme.